

264 ss.) poteva anche essere uno strumento di repressione politica, e, nel loro assieme, le azioni giuridiche previste erano illegittime e liberticide difese della democrazia radicale (cfr. M. A. LEVI, *Pericle* [Milano, 1980] 230).

Nel suo complesso, è evidente, e anche ovvio, che Biscardi ha ancora una volta legato il suo nome a un importante servizio reso alla scienza giuridica e storica, dandoci uno strumento di lavoro la cui validità sarà sperimentata da tutti con l'uso quotidiano.

MARIO ATTILIO LEVI

IL CONTRATTO SECONDO LABEONE

1. Raimondo Santoro, sviluppando una relazione resa nel 1979 nella riunione palermitana della *SIDA* (cfr. M. D'ORTA, in *Labeo* 26 [1980] 142 ss.), ha dedicato uno studio completo, approfondito, accuratissimo, denso di spunti interessanti e di fini osservazioni, a *Il contratto nel pensiero di Labeone* (Palermo, Palumbo, 1983, p. 304; estr. da *AUPA*. 37 [1982]). Un saggio di singolare coerenza interna e, tengo a segnalarlo, di dettato limpidissimo, del tutto alieno cioè da quelli uggiosi orpelli stilistici ai quali si sente tenuta, sopra tutto quando entri in discorso Labeone, certa romantica del giorno d'oggi.

Il libro, che affronta con matura consapevolezza una letteratura presso che sterminata, costituisce, a mio avviso, una rilevante pietra miliare nella trattazione del difficile tema. Un traguardo finale non direi (l'autore, del resto, è troppo intelligente per illudersi egli stesso di averlo raggiunto); ma una base valida di nuove discussioni senz'altro. È perciò che, prima di azzardare qualche minuscola osservazione in merito, converrà riassumere i tre capitoli in cui esso si divide.

2. Tutto si svolge intorno ad un famosissimo frammento di Ulpiano, 11 *ad ed.*, riportato da D. 50.16.19: *Labeo libro primo praetoris urbani definit, quod quaedam agantur, quaedam gerantur, quaedam contrahantur: et actum quidem generale verbum esse, sive verbis sive re quid agantur, ut in stipulatione vel numeratione: contractum autem ultro citroque obligationem, quod Graeci συναλλαγμα vocant, veluti emptionem venditionem locationem conductionem societatem: gestum rem significare sine verbis factum.*

Il Santoro, che del testo difende la piena genuinità contro tutte le critiche finora mossegli sul piano interpolazionistico (p. 48-60) propone una nuova lettura (solo vagamente intravista finora da qualche sporadico autore: p. 23 ss.) della *definitio* di Labeone (p. 5 ss.). '*Ultero citroque obligatio*' non significa rapporto obbligatorio a prestazioni reciproche, non è il traslato di 'contratto bilaterale' (a prestazioni corrispettive), ma significa letteralmente 'atto obbligatorio consensuale', atto mediante il quale viene creato un rapporto obbligatorio col concorso della volontà

di due controparti, di due soggetti che si incontrano partendo da posizioni opposte (*ultra citroque*: uno da qua ed una da là). È vero che *obligatio* vuol dire di regola 'rapporto obbligatorio', ma che in questo caso essa indichi la *conventio* è dimostrato, secondo l'a. (v. anche p. 150-154), da vari indizi: anzi tutto, dagli esempi fatti da Labeone, che consistono in tre contratti consensuali (p. 11 ss., 32 ss.); secondariamente, da altri luoghi in cui *obligatio* ha senso di contratto (p. 14 ss., con riferimento a Paul. D. 5.1.20, ma specialmente a Ulp. D. 2.14.1.3 e a Ulp. D. 2.14.7.2), nonché dagli impieghi di *contractus* (mai come contratto bilaterale) che si riscontrano in Labeone (P. 67-70); ancora, dal fatto che ai tempi di Labeone il senso di *obligatio*-rapporto non sembra si fosse consolidato, mentre la significazione più naturale di *obligatio* è appunto quella di atto obbligante, cui si contrappone l'atto della *solutio* (p. 17 ss., 20 ss., 31 ss.); infine dal significato del greco *συνάλλαγμα*, che non è affatto quello di rapporto, ma è quello di accordo (p. 35-39).

Questa nuova esegesi della *definitio* di Labeone apre a sua volta una prospettiva nuova (cfr. p. 23): «posto che come componente del contratto si sia individuata la *conventio*, la definizione di D. 50.16.19 non rappresenta forse il potenziale riconoscimento di figure contrattuali atipiche, fondate appunto sulla *conventio*?» Ed è alla luce di questa prospettiva che il Santoro (p. 70 ss.) decisamente si muove, seguendo, più precisamente, sei direttrici di marcia: a) dimostrazione della classicità dell'*agere praescriptis verbis* e degli altri mezzi processuali a tutela delle *conventiones sine nomine* (p. 71-108); b) dimostrazione del riconoscimento delle convenzioni atipiche e della loro tutela processuale da parte di Labeone (p. 96-150, con particolare riferimento a Pap. D. 19.5.1.1 e 2, Ulp. D. 18.1.50, Lab. D. 18.1.80.3, Ulp. D. 19.5.17.1, Ulp. D. 10.5.20 pr., Ulp. D. 19.5.19 pr., Iav. D. 18.1.79); c) dimostrazione che il passo di Labeone (1 *praetoris urbani*) citato da Ulp. 11 *ed.* D. 50.16.19 (in tema di *edictum* 'quod metus causa gestum erit') costituiva commento all'*edictum* 'de pactis conventis', il quale editto peraltro non limitava la tutela ai soli patti estintivi, così come solitamente si crede, ma la concedeva anche ai patti costitutivi di rapporti obbligatori (p. 155-186 e 284-289, con particolare riferimento a Paul. D. 2.14.2 pr. e alla *conventio re*, intesa da Labeone come convenzione fondata su un comportamento diverso dalla manifestazione verbale, ad esempio su una *datio*); d) dimostrazione della influenza del pensiero di Labeone su quello di Pedio riportato da Ulp. 4 *ed.* D. 2.14.1.3 (*Adeo autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem, sive re sive verbis fiat*: p. 187-206); e) dimostrazione della sostanziale genuinità di Ulp. 4 *ed.* D. 2.14.7 pr.2 (testo arcinoto, con arcinote citazioni di Aristone, di Celso, di Giuliano, di Mauriciano) e analisi di questo frammento con riguardo ai concetti di *res*, di *causa* e di *synallagma* (p. 206-281); f) dimostrazione della coincidenza di senso del *συνάλλαγμα* (*contractus*) di Aristone in D. 2.14.7.2 con quello di Labeone in D. 50.16.19 (p. 281-284).

3. Seguire passo per passo l'autore nella complessa argomentazione, che ora ora ho finito pallidamente di descrivere, significherebbe dover scrivere una tal serie di 'notata Mucii' (l'allusione lusinghiera è al Santoro, sia ben chiaro, non a me)

da riempire a loro volta un libro. Non è cosa da farsi in sede di 'lettura', tanto più che proprio in *Labeo* (29 [1983] 127 ss.) è stato pubblicato, in concomitanza col libro del Santoro, un finissimo articolo di A. Biscardi, « *Quod Graeci synallagma vocant* », volto a dimostrare la piena coincidenza del concetto di *synallagma* recepito da Labeone con quello espresso da Aristotele in una pagina dell'Etica Nicomachea (1130 b, 30-36; 1131 a, 1-9): articolo sul quale sarà necessario meditare non poco. Eccomi dunque alle poche e scarse notazioni che ho annunciato all'inizio.

(a) La prima osservazione è questa. Non capisco come mai l'a., pur così attento a dimostrare i « nessi palinogenetici » tra il primo libro *praetoris urbani* di Labeone ed i commenti all'editto ' *de pactis* ' riportati da Ulpiano nel suo quarto libro *ad edictum*, non si preoccupi gran che del fatto (il quale ovviamente non gli sfugge: cfr. p. 10) che la citazione di Labeone è operata da Ulpiano non nel quarto, ma nell'undicesimo libro *ad edictum*, cioè in sede di commento all'editto ' *quod metus causa gestum erit* '. Direi che il primo nesso che andrebbe posto in chiaro, ai fini della dimostrazione perseguita dall'a., è quello di Ulpiano stesso con l'editto ' *de pactis* ', ma, con mia sorpresa, il Santoro rifiuta recisamente anche la congettura dell'errore nella *inscriptio*. Personalmente, sono anch'io dell'idea che D. 50.16.19 abbia l'*inscriptio* a posto e che il frammento sia stato estratto dal commento all'*edictum* sul *metus*, ma ciò mi induce a chiedermi se il brano di Labeone si sia necessariamente riferito all'*edictum* ' *de pactis* ' (e se, per buona misura, l'editto ' *de pactis* ' abbia avuto il contenuto pregnante che l'a. gli attribuisce a p. 165 ss.) o se invece il discorso labeoniano abbia avuto tratto, meno significativamente, ad altri temi, che pur sono stati congetturabilmente additati in dottrina (cfr. p. 160 ss., 162 ss.), posto che esso non abbia addirittura riguardato, con riferimento ad una struttura dell'editto pretorio alquanto diversa da quella ch'era sotto gli occhi di Ulpiano, niente altro che lo stesso *edictum* sul *metus*. L'ipotesi di lavoro meno improbabile è, se non erro, quest'ultima.

(b) L'indebolimento dell'appiglio palinogenetico che collega la *definitio* di Labeone all'*edictum* ' *de pactis* ', implica, sempre se non erro, un affievolimento della lettura, in D. 50.16.19, di « *obligatio ultro citroque* » come contratto o contrattazione obbligatoria intervenuta tra due parti. Lettura che, comunque, mi permetto di ritenere piuttosto discutibile, perché là dove il termine ' *obligatio* ', se genuino, ha sapore di contratto non si parla di *obligatio* pura e semplice o di *ultro citroque obligatio*, ma si parla di *obligatio pro contractu habenda* (Paul. D. 5.1.20), di *obligatio* collegata espressamente a *contractus* (Ulp. D. 2.14.1.3), di *obligatio* nascente da *contractus* (Ulp. D. 2.14.7.2). Se dunque la *definitio* di Labeone è per questa parte genuina (cosa che qui non ho intenzione di discutere), ' *obligatio* ' vi va intesa come *obligatio*, cioè come rapporto obbligatorio creato mediante un *contrabere*, e l'*ultro citroque*, indubbiamente goffo, fa pensare, con l'aiuto dei tre esempi di contratti bilaterali, ad un qualcosa di più, cioè ad una obbligazione reciproca delle parti contraenti. Suggestirei inoltre di non dare molta importanza al fatto che i *contractus* nominati del *ius civile* sono, nell'esemplificazione labeoniana, soltanto tre (infatti, a prescindere dal ' *veluti* ', che non autorizza la tesi di una elencazione tas-

sativa, nulla esclude che Labeone avesse i suoi dubbi sulla perfetta bilateralità del *mandatum*), mentre sarei decisamente del parere che, allo stato degli atti, si debba escludere che Labeone vedesse altri contratti bilaterali al di là dei tre (o quattro) contratti consensuali del *ius civile novum*.

(c) Il punto veramente debole dell'interpretazione corrente di D. 56.16.19 è costituito dal « *quod Graeci συνάλλαγμα vocant* », visto che il *synallagma* dei Greci non era, almeno secondo l'a., il contratto bilaterale, ma semplicemente il contratto (il negozio giuridico bilaterale). Possibile che il colto Labeone abbia commesso uno svarione del genere? Impossibile, mi affretto a rispondere, prima che chi nutra dubbi sul mio profondo rispetto per Labeone mi guardi in tralice e sussanni. Ma, senza nemmeno bisogno di ricorrere all'ipotesi interpolazionistica, lo svarione può essere stato commesso da Ulpiano, che aveva presente l'insegnamento di Aristone (cfr. Ulp. D. 2.14.7.2). E sul conto del buon Ulpiano si può caricare, come tutti sappiamo, questo ed altro (sul punto v. anche il mio *Dir. priv. romano*⁶ [1981] n. 71.5, nt.).

4. Resterebbe quanto meno da esaminare la lista di testi (e di relative esegesi) che il Santoro (p. 96-150) porta a sostegno della tesi che Labeone riconobbe in più occasioni talune convenzioni atipiche, proponendo a loro tutela un'*actio civilis in factum* o un'*actio praescriptis verbis*. Ma ciò mi porterebbe inevitabilmente a dilungarmi anche sulla dimostrazione che l'a. (p. 71-108) dedica alla struttura dell'*actio praescriptis verbis*: dimostrazione interessantissima, che peraltro non troppo mi convince.

Chiudo pertanto il mio cenno di recensione, augurandomi di essere riuscito a mettere in luce quello che più mi premeva: e cioè che quest'opera del Santoro non è un sasso nello stagno, destinato a creare un breve seguito di sempre meno incisive ripercussioni. Santoro ci ha posti, invece, di fronte all'esigenza di rimeditare 'ex novo', in ogni suo punto, la storia e la dottrina dei così detti contratti innominati. E ci ha posti, pare quasi impossibile, di fronte ad un Labeone (diavolo di un giurista) tutto da rivedere. Nel quadro, mi piace ripeterlo, di una ricerca esemplare per acume di pensiero e per limpidezza di espressione.

ANTONIO GUARINO

IL 'WELTZEITALTER' DI AUGUSTO.

Dopo *Marcus Antonius e Die Flavii*, Hermann Bengtson ci offre, col volume *Kaiser Augustus. Sein Leben und seine Zeit* (Beck, München, 1981, pp. 335), un nuovo, eccellente frutto di quel suo grande disegno storiografico volto a delineare una storia di Roma (della politica, ma anche della società e della civiltà di Roma) principalmente attraverso la ricostruzione biografica delle vicende vissute da coloro che di tale storia furono i protagonisti.

L'opera si presenta come un'indagine completa e precisa, per mezzo della